

Parti

Ricorrente: LH

Resistente: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni relative alle domande irricevibili contenute all'articolo 33 della direttiva 2013/32/UE⁽¹⁾, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (in prosieguo: la «direttiva “procedure”»), possano essere interpretate nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una domanda è irricevibile nell'ambito della procedura di asilo qualora il richiedente sia arrivato in tale Stato membro, l'Ungheria, da un paese in cui non è esposto a persecuzioni o al rischio di gravi danni, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione.
- 2) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e l'articolo 31 della direttiva «procedure» — in considerazione delle disposizioni contenute agli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — possano essere interpretati nel senso che la normativa di uno Stato membro è conforme a tali disposizioni qualora preveda un termine imperativo di otto giorni per il procedimento giurisdizionale amministrativo per quanto riguarda le domande dichiarate irricevibili nel contesto dei procedimenti di asilo.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italia) il 6 settembre 2018 — Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Causa C-565/18)

(2018/C 436/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Appellante: Société Générale S.A.

Appellata: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Questione pregiudiziale

Se gli artt. 18, 56 e 63 del TFUE ostano ad una normativa nazionale che applichi sulle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell'intermediario, un tributo che gravi sulle controparti della transazione, che sia pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, e che sia dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istituente il tributo stesso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) l'11 settembre 2018 — Caseificio Cirigliana Srl e a. / Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e a.

(Causa C-569/18)

(2018/C 436/34)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti in primo grado e odierne appellanti: Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl

Resistenti in primo grado e odierni appellati: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute

Questione pregiudiziale

Stabilisca la Corte se gli artt. 3, 26, 32, 40 e 41 del TFUE e gli artt. 1, 3, 4, 5 e 7 del Regolamento 1151/2012/UE⁽¹⁾, recante la disciplina sulle Denominazioni di Origine Protette, che impongono agli Stati membri di garantire sia la libera concorrenza dei prodotti all'interno dell'Unione europea sia la tutela dei regimi di qualità per sostenere le zone agricole svantaggiate, debbano essere interpretati nel senso che osta a che, secondo il diritto nazionale (dell'art. 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, così come convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116) sia stabilita una restrizione nell'attività di produzione della mozzarella di bufala Campana Dop da effettuarsi in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione, e nei quali è vietata la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della Dop mozzarella di bufala Campana.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

Impugnazione proposta il 13 settembre da thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 luglio 2018, causa T-577/17: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione europea

(Causa C-572/18 P)

(2018/C 436/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (rappresentanti: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2018, nella causa T-577/17 — thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione;
- dichiarare ammissibile l'azione di annullamento;
- rinviare la causa al Tribunale per la prosecuzione del giudizio nel merito;
- condannare la Commissione alle spese del presente appello.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano l'ordinanza controversa argomentando che essa è inficiata da significativi errori di diritto. I ricorrenti deducono quattro motivi riguardanti errori di diritto:

- Primo motivo: il Tribunale ha errato nel dichiarare che il Codice doganale dell'Unione⁽¹⁾ e i relativi regolamenti delegati e di esecuzione non conferiscono alla Commissione il potere di adottare decisioni vincolanti per le autorità doganali nazionali in sede di esame delle condizioni economiche.